

# Inottemperanza alle prescrizioni dell'AIA per evento accidentale

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 31 marzo 2021, n. 304 - Gabbricci, pres.; Garbari, est. - Azienda Agricola Arisi Alberto e Maurizio S.S. Società Agricola (avv.ti Ratto, Brioni e Castellotti) c. Provincia di Cremona (avv. Fasani) ed a.

**Ambiente - Allevamento di suini a ciclo chiuso - AIA - Inottemperanze alle prescrizioni - Episodio occasionale.**

(*Omissis*)

FATTO

L'Azienda Agricola Arisi è proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Vescovato (CR), nei quali conduce un allevamento di suini a ciclo chiuso, con una consistenza media di oltre 6.500 capi. L'attività nel complesso IPPC è stata assentita con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia in data 24 ottobre 2007 e rinnovata dalla Provincia di Cremona con Decreto del dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente n. 585 del 21 maggio 2014.

Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il Decreto della Provincia di Cremona n. 638/2017, che ha diffidato la Società ad eliminare le inottemperanze alle prescrizioni dell'AIA accertate della Polizia Locale della Provincia di Cremona nonché ad adempiere sistematicamente alle prescrizioni di cui ai punti E.8 e E.18 della medesima Autorizzazione.

Il provvedimento è stato occasionato da un episodio occorso nella mattina del 28 marzo 2017.

Esponde la ricorrente che verso le ore 9.00 si è verificata un'improvvisa rottura dell'elettrovalvola che regola l'entrata dell'acqua nella vasca del mais ove viene realizzata la miscela destinata all'alimentazione degli animali. Il mangime è così trascinata, è in seguito entrato nel canale di raccolta delle acque piovane in prossimità dell'immobile, fino a raggiungere il canale di scolo delle acque reflue comunali adiacente lo stabilimento.

L'incidente è stato rilevato accidentalmente dal Sindaco di Vescovato che, percorrendo la strada che costeggia la proprietà, si è avveduto del color ocra dell'acqua del canale di scolo ed ha avvertito immediatamente la polizia provinciale e ARPA.

L'esponente afferma che il titolare dell'azienda agricola è stato informato telefonicamente dell'incidente dal personale dell'azienda solo alle ore 11.00 e che, giunto sul posto, vi ha trovato il Sindaco, alcuni agenti della polizia locale della Provincia di Cremona e i funzionari di ARPA.

Il giorno successivo la società ha preso contatti con una ditta specializzata per la rimozione del materiale, che è stata eseguita il 29 marzo. Al termine dei lavori di pulizia e smaltimento, il legale rappresentante e referente IPPC della ricorrente ha inviato ad ARPA, alla Provincia di Cremona e al Comune di Vescovato una e-mail con la documentazione fotografica relativa all'esecuzione dei lavori e il successivo 4 maggio 2017 l'azienda ha inviato alle amministrazioni interessate copia del formulario attestante il trasporto e lo smaltimento del materiale.

Il 21 aprile 2017 la Polizia provinciale di Cremona ha notificato al referente IPPC il verbale di accertamento della trasgressione alle prescrizioni dell'AIA; nonostante le osservazioni formulate in replica dalla società interessata, la Provincia il successivo 6 luglio 2017 ha comunicato l'avvio del procedimento, esitato poi nella diffida oggetto dell'odierno gravame adottata ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del d.lgs. 152/2006.

L'amministrazione contesta in particolare la violazione della prescrizione E.8, che prevede l'obbligo di mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne, nonché le pavimentazioni stesse, stabilendo che "qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco", nonché dell'obbligo prescritto al punto E.18, secondo cui "Il Gestore dell'impianto IPPC deve comunicare tempestivamente al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti".

Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto avverso per i seguenti motivi:

I. *Violazione degli articoli 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 --Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.*

Il provvedimento sarebbe afflitto da vizio di istruttoria e di motivazione. L'amministrazione non ha infatti tenuto in considerazione le osservazioni formulate dall'interessato, limitandosi a respingerle con formula di stile, violando l'obbligo sancito dall'articolo 3 della legge 241/90 e pregiudicando l'effettività della partecipazione procedimentale;

II. *Violazione dell'articolo 97 della Costituzione - Violazione dell'articolo 29 decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -Violazione del principio di proporzionalità - Sviamento di potere -- Difetto dei presupposti - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti - Ingiustizia Grave e Manifesta - Illogicità -Perplexità.*

Alla società è contestato l'utilizzo di idranti per la rimozione del mangime fuoriuscito dalla vasca, laddove le prescrizioni dell'AIA indicano una preferenza per la ripresa a secco ma non un obbligo tassativo. L'esponente contesta inoltre che i

fatti si siano svolti come indicato dall'amministrazione, sostenendo che il piazzale era umido perché il mais fuoriuscito dalla vasca era misto ad acqua. Evidenzia, inoltre, che il travisamento dei fatti risulta evidente anche nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto violato l'obbligo di comunicazione previsto al punto E.18 dell'allegato all'AIA, sia perché le autorità competenti erano presenti nell'immediatezza dei fatti, sia perché l'evento di cui si discute era del tutto privo di significative conseguenze sull'ambiente.

III. *Violazione degli articoli 2 — Sviamento di potere – Difetto dei presupposti - Equivocità – Perplessità.* La diffida sarebbe illegittima anche per la parte in cui dichiara *“il presente decreto non è esaustivo di provvedimenti che si vorranno assumere successivamente, anche a opera di altri Enti, per quanto di rispettiva competenza, e non ha alcun effetto liberatorio nei confronti dei destinatari dello stesso, in relazione a violazioni delle vigenti norme”*, perché la Provincia di Cremona non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso, come previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti a carico della ricorrente.

Si è costituita per resistere al ricorso la Provincia di Cremona.

La causa è stata chiamata all'udienza di merito del 24 marzo 2021 e ivi trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, inerendo il difetto dei presupposti e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Le censure sono fondate, nei termini di seguito indicati.

L'atto avverso è stato adottato ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina le sanzioni applicabili nell'ipotesi di attività condotte in assenza dell'autorizzazione integrata ambientale ovvero, come in specie, di inosservanza delle relative prescrizioni.

L'amministrazione provinciale ha contestato alla ricorrente la violazione degli obblighi inerenti le modalità di ripresa del materiale in caso di sversamenti e di comunicazione alle competenti amministrazioni di eventi che possano incidere sull'ambiente.

Sotto quest'ultimo profilo l'azienda agricola non avrebbe informato le amministrazioni interessate dell'evento occorso.

Tale violazione non appare peraltro configurabile, considerate le peculiari circostanze in fatto, che risultano riconosciute da entrambe le parti e, quindi, pacifiche.

In disparte la considerazione del possibile impatto ambientale dell'evento, che non può essere escluso – come ipotizza parte ricorrente – in ragione della natura del materiale fuoriuscito dalla vasca, la mancata tempestiva segnalazione dell'incidente appare in specie del tutto giustificata dal fatto che le autorità competenti erano presenti sui luoghi ancor prima dell'arrivo del titolare dell'azienda ed hanno quindi potuto prenderne contezza nell'immediatezza, verificare eventuali rischi ed imporre le misure necessarie.

La società, due giorni dopo l'episodio, ha inoltre comunicato di aver provveduto, per il tramite di una ditta specializzata, al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione del mangime tracinato e al suo avvio a smaltimento, sicché anche sotto tale aspetto non può essere contestato alla parte deducente una violazione degli obblighi informativi previsti al punto E.18 dell'allegato all'AIA.

Sotto il profilo della violazione della prescrizione di cui al punto E.8, in replica agli argomenti difensivi allegati dalla parte ricorrente, va sottolineato da un lato che la situazione rilevata dagli agenti della polizia provinciale è del tutto compatibile con l'ipotizzato utilizzo di idranti per la rimozione del materiale al fine di agevolandone lo scorrimento fino al canale di scolo e, ulteriormente, che la formulazione della nominata prescrizione non indica una facoltà nelle modalità di rimozione, ma prevede, in via ordinaria (ove possibile) il recupero a secco di eventuali sversamenti.

Va riconosciuto, peraltro, che rispetto a detta violazione, alla data di adozione della diffida la situazione di fuoriuscita del materiale e di invasione del piazzale e del canale di scolo era stata del tutto ripristinata, sulla base delle indicazioni formulate da ARPA nel verbale di sopralluogo, e quindi che anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato non risulta adeguatamente supportato dai necessari presupposti fattuali e giuridici, ove impone di *“eliminare le inottemperanze prescrittive accertate dalla Polizia locale della Provincia di Cremona”*.

Il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'indicazione ivi censurata, con la quale la Provincia di Cremona si limita a far salvi ulteriori provvedimenti della stessa o di altre amministrazioni, non ha carattere in sé prescrittivo e non determina perciò una lesione diretta ed attuale alla posizione giuridica di parte ricorrente. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

*(Omissis)*

